

Comitato Regionale Toscano Geometri

- Collegi dei Geometri e Geometri Laureati

di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Prato, Pistoia, Siena -

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Pisa

REGIONE TOSCANA

CONSIDERAZIONI ED OSSERVAZIONI IN MERITO AL

P.P.R. - PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE, INTEGRAZIONE PAESAGGISTICA

AL PIANO D' INDIRIZZO TERRITORIALE – P.I.T.

PREMESSA

Nella pubblica opinione, spesso si immagina i Collegi e gli Ordini professionali come entità di carattere esclusivamente istituzionale e corporativo che rappresentano una comunità di persone accomunate dal uno specifico percorso di studi, da un titolo professionale e da un esame di stato superato.

Questi Enti istituzionali, nati negli anni '20 e da subito sottoposti alla giurisdizione del Ministero di Grazia e Giustizia, negli anni recenti vengono percepiti come organizzazioni che hanno necessità di una profonda riforma che ne aggiorni le finalità ed i compiti istituzionali. Questo a nostro avviso e' anche vero, infatti i Collegi e gli Ordini professionali, sicuramente sono da modificare. Una profonda e seria funzione che non è mai stata persa è quella relativa, al ruolo che ancora oggi hanno, nella società civile, in termini di rappresentanza e di difesa delle necessità ed istanze dei Cittadini e di loro stessi in quanto anch'essi cittadini iscritti come Liberi professionisti.

Questo ruolo e questa rinnovata "vitalità" ha fatto sì che, i Cittadini Liberi Professionisti organizzati in Ordini ed in Collegi provinciali, inevitabilmente seguano l'evoluzione della politica nella società civile.

E' evidente che l'esame di un Progetto di Governo del Territorio, quale è il nuovo PIT/PPR non possa non avere risvolti e riflessi anche di carattere politico oltreché tecnico come inevitabilmente ce le avranno le nostre osservazioni.

COMITATO REGIONALE TOSCANO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI e COLLEGIO GEOMETRI DI PISA

Uno dei principali aspetti politici che il nuovo PIT con valenza paesaggistica evidenzia e che non condividiamo affatto è *“il ritorno ad un accentramento di potere decisionale regionale sul governo del territorio”*, che già si era evidenziato con la p.d.l. 282/2013, che a nostro avviso poteva avere un senso nella prima fase di esperienze di pianificazione territoriale ma che oggi dopo decenni di governo del territorio con una discreta quota di valenza comunale, che ha portato in quei territori una crescente consapevolezza e familiarità all’uso degli strumenti urbanistici, è francamente illogico il ripristino di un sistema *“piramidale chiuso”* dove al vertice è posta LA REGIONE.

Riteniamo che LA REGIONE abbia perso una grossa occasione, che era quella di *iniziare un percorso assieme agli Enti territoriali sottostanti di educazione alla lettura del paesaggio*, nel rispetto assoluto della *“Convenzione di Firenze del 2000 sul Paesaggio”* ratificata da tutti i paesi membri della comunità europea (l’Italia nel 2006). A nostro avviso essa tramite il PIT avrebbe dovuto svolgere questo ruolo, consentendo alle Popolazioni di quei territori la lettura olistica di quei paesaggi ed estrarre, da quelle letture, gli elementi comuni che consentono una *“sorta di suddivisione in ambiti”* sempre più distinti mano a mano che si scenda nel dettaglio. Questo avrebbe consentito, se cambiamo rotta possiamo ancora consentirlo, la *“salvaguardia dei mille volti dell’Europa”* e noi aggiungiamo: *“la salvaguardia dei mille volti della Toscana”*. Il solo processo di riconoscimento delle risorse identitarie paesaggistiche permette il raggiungimento di questo importante obiettivo tenendo a distanza solo quelle dannose influenze derivate da alcuni processi della globalizzazione.

La percezione del *“Paesaggio Toscano”* è il prevalente frutto dell’antropizzazione del territorio, spinta da pressanti aspetti squisitamente economici. Mentre l’elaborato del PIT *“DOCUMENTO DEL PIANO”* richiama sovente tali aspetti, dalla lettura dell’ossatura del Piano stesso *non emerge in alcun modo la centralità dell’aspetto economico, ma soprattutto di quello che può essere sintetizzato con il concetto di “Sviluppo Sostenibile”* che il PIT del 2007 si era dato come obiettivo principale, come di seguito riportato per estratti. Questo elemento più di altri ha generato, genera e genererà i maggiori conflitti pianificatori tra cittadini ed enti comunali, tra comuni ed enti di area vasta assieme alle regioni.

In sostanza: non c’è politica senza economia, non c’è economia senza politica.

Indice generale

PREMESSA.....	1
1. OSSERVAZIONE RIGUARDO L'IMPOSTAZIONE GENERALE AL P.P.R. INTEGRAZIONE PAESAGGISTICA AL P.I.T.....	4
2. OSSERVAZIONE RIGUARDO IL MANCATO SUPERAMENTO DEL VINCOLO OPE-LEGIS DI CUI ALLA EX L.431/1985 E LA CONSEGUENTE SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE.....	7
3. OSSERVAZIONE RIGUARDO LA DISCREZIONALITA' INTRODotta DAL P.P.R. INTEGRAZIONE PAESAGGISTICA AL P.I.T.....	9
4. OSSERVAZIONE RIGUARDO IL PROCESSO DI PARTECIPAZIONE.....	11
5. OSSERVAZIONE RIGUARDO IL PAESAGGIO.....	14
6. OSSERVAZIONE RIGUARDO LE NORME DI SALVAGUARDIA.....	17
7. OSSERVAZIONE SU LA DISCIPLINA DEI BENI PAESAGGISTICI.....	19
8. CONSIDERAZIONI DI CARATTERE AMBIENTALE ED ENERGETICO	22

1. OSSERVAZIONE RIGUARDO L'IMPOSTAZIONE GENERALE AL P.P.R. INTEGRAZIONE PAESAGGISTICA AL P.I.T.

PREMESSA

Lo studio del "Piano Paesaggistico Regionale, Integrazione Paesaggistica del P.I.T." e' stato preceduto da una attenta lettura del D.L. 42/2004 e segg., visto che la disciplina della Pianificazione Paesaggistica è contenuta negli articoli 135 e 143 del Codice Urbani.

L'articolo 135 del D.L. 42/2004 e segg. indica che a tale scopo la Regione, anche in collaborazione con lo Stato, sottopone a specifica normativa d'uso l'intero territorio regionale approvando uno specifico piano paesaggistico. Il piano deve considerare la forma visibile di tutto il territorio regionale comprese le parti non sottoposte a vincolo paesaggistico valorizzando il territorio con particolare attenzione allo SVILUPPO SOSTENIBILE.

Il Codice, all'art. 143 stabilisce i diversi obiettivi, i contenuti e la metodologia di elaborazione del Piano e individua una serie di prescrizioni, tra cui quelle per la disciplina delle trasformazioni del territorio.

Dentro questi limiti deve essere obbligatoriamente valutato il PIT/PPR, limiti che ne costituiscono la frontiera. A ciò si devono aggiungere le altre normative nazionali, tra cui l' art. 12 del d.P.R. 380/2001 che disciplina la cd. "salvaguardia".

CONSIDERAZIONI

In virtù di quanto disposto dal Codice il PPR avrebbe potuto essere:

1. Soltanto un integrazione al PIT ;
2. Oppure un piano generale sostitutivo che integrava al suo interno anche il P.P.R.

A nostro avviso la Regione Toscana ha scelto una "via di mezzo" che non e' una scelta netta, ne in un senso ne nell' altro.

Con il P.P.R. è stata la modifica della parte statutaria del PIT , mediante la sostanziale riscrittura delle "Invarianti Strutturali", strumento statutario del PIT. Con l'adozione del P.P.R. e la conseguente adozione delle nuove Invarianti Strutturali del PIT, a nostro avviso il PIT stesso avrebbe necessità di essere riadottato nella sua interezza, (come ipotizzato nella stessa Relazione Generale del PPR). Se tale ipotesi fosse confermata, questa scelta a cavallo tra le due opportunità permesse dalla norma statale, potrebbe avere dei fondati profili di illegittimità.

L'adeguamento paesaggistico del PIT, che si inserisce oltretutto in una fase economico congiunturale particolarmente critica, ipotizza "il paesaggio" come risorsa fondamentale della Toscana, ma con una visione statica basata sul PPR e sulla riformulazione delle "invarianti strutturali".

Utilizzando una facile semplificazione, non appare che il P.P.R. sia un'integrazione del P.I.T., ma piuttosto e' il P.I.T. che è divenuto, subordinatamente, una costola del P.P.R.

Conseguentemente non si ha la percezione che il Piano ponga: **attenzione ai principi dello sviluppo sostenibile** (come previsto dall' art. 135), ma che questa attenzione sia soltanto una componente subordinata e residuale.

Nel PIT approvato nel 2007 (Documento di Piano) si sottolineava invece che:

*"occorre **rimuovere** qualunque tentazione dei gruppi dirigenti ed in particolare quelli politici, al compiacimento per i livelli di benessere e qualunque propensione eventuale a lucrare rendite politiche e di legittimazione....." ed ancora ... "bensì **accettare compiutamente i rischi del nuovo**... ..".*

Bene, questi principi con l'adozione del "PPR ad integrazione (e **modifica**) del PIT" sono sfumati, scomparsi.

Per accertare ciò basta verificare la residualità che si assegna nella "Disciplina di Piano" negli articoli che vanno dal 25 al 31 "La strategia dello sviluppo regionale nella normativa di piano". Per quanto si faccia riferimento a: la Convenzione europea del Paesaggio, oppure alle "*place based strategies*" e le "*smart specialisation strategy*", con il nuovo "P.P.R." ed i suoi caratteri percettivi codificati e bloccati, attraverso lo strumento delle nuove Invarianti Strutturali, il P.I.T. del 2007 di fatto viene messo "sotto tutela" dal P.P.R.

Infine, con l'art. 14 della "Disciplina di Piano", il PIT/PPR sembrano essere prevalenti su qualsiasi tipo di attività e/o politica di settore in quanto:

le politiche contenute nelle schede d'ambito costituiscono riferimento per l'elaborazione delle politiche di settore, compresi i relativi atti di programmazione.

La semplificazione del contenuto sopra esposto è: Qualsiasi politica di settore, PIT compreso, sono diventati gerarchicamente "serventi" verso il P.P.R.

Tutte queste considerazioni portano ad osservare che, con l'adozione del "P.P.R. come

COMITATO REGIONALE TOSCANO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI e COLLEGIO GEOMETRI DI PISA

integrazione (e modifica) la REGIONE TOSCANA ha compiuto una decisa svolta verso una conservazione statica del Paesaggio, proprio in opposizione ai principi della Convenzione Europea del Paesaggio di Firenze del 2000.

Infatti relativamente agli aspetti ed alle ricadute socio-economiche e di sviluppo conseguenti all'approvazione di questo strumento urbanistico, appare subito evidente che con l'adeguamento paesaggistico di cui alla DCR 58/2014, la Regione Toscana non sembra avere dubbi circa l'assoluta preminenza del valore della conservazione del paesaggio.

Da questa lettura, sembra che l'articolo 9 della Costituzione Italiana debba prevalere su tutti gli altri, art. 1 compreso.

Alla luce di ciò a nostro avviso è necessario avviare un percorso, fattivamente partecipato, per arrivare a condividere le politiche, gli obiettivi e le strategie di base che avrebbero dovuto essere veramente partecipate e condivise prima di avviare la formazione del PPR.

2. OSSERVAZIONE RIGUARDO IL MANCATO SUPERAMENTO DEL VINCOLO OPE-LEGIS DI CUI ALLA EX L.431/1985 E LA CONSEGUENTE SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE

PREMESSA

Come osservato ed evidenziato da piu' Soggetti, non si e' colta l'opportunità di forte semplificazione sulle procedure autorizzative nelle zone vincolate che si sarebbero potute attivare a seguito dell'adozione, da parte di una Regione, del proprio Piano Paesaggistico . Vale la pena ricordare che le aree tutelate *Ope legis* , derivate dalla L. 431/85, oggi art. 142 del Codice, sono circa il 40 - 50% dell' intero territorio toscano.

Vale anche la pena ricordare il Titolo della L.431/1985: *"Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale"*.

Le disposizioni si rendevano urgenti per la situazione storico, economica, sociale e soprattutto culturale che l'Italia viveva negli anni del primo Condono Edilizio codificato dalla L.47/1985

CONSIDERAZIONI

Bene, dopo 30 anni, periodo in cui i Comuni hanno avuto modo di approfondire sul territorio la conoscenza e le particolarità, nonché i pregi, le peculiarità ed anche le criticità degli ambiti di territorio compresi in un provvedimento dal carattere temporaneo e di urgenza quale era la Legge Galasso, la Regione Toscana, malgrado lo sforzo sotto il punto di vista scientifico, accademico e finanziario notevole , con il PPR/PIT non e' riuscita con efficacia a superare efficacia tale carattere di eccezionalita' e transitorietà.

D'altra parte non si sono determinate efficacemente neppure condizioni per individuazione di aree che, in quanto tutelate per legge, rimangono assoggettate alle disposizioni del Titolo del codice fino all'approvazione del piano paesaggistico, ovvero possono non esserlo o esserlo in forma limitata dopo l'approvazione del piano.

A Conferma di ciò il fatto che, la cartografia presentata sul sito regionale sembra che si consideri vincolati tutti i territori indicati già dalla legge 431/1985 senza neppure tenere conto le medesime disposizioni del dell'articolo 142 del Codice riguardo le ZTO B al 1985.

Anche riguardo al comma 3 dello stesso art. 142, si hanno dai territori diverse

segnalazioni di incongruenza. Questo rinvia comunque ad un'osservazione successiva che riguarda la “mancata reale partecipazione” dei Cittadini Toscani, ma anche delle P.A., alla fase di formazione dello strumento generale appena adottato ed in corso di osservazione.

Una ulteriore dimostrazione della mancata semplificazione in materia di autorizzazione paesaggistica viene da quanto scritto nello stesso art. 24 della “Disciplina di Piano”, nel quale di fatto si afferma che di fatto ad oggi non sono state introdotte le semplificazioni previste dal codice in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 143 comma 4 lettera b) del Codice, che prevede l’individuazione delle aree gravemente compromesse e degradate, nelle quali gli interventi volti al recupero ed alla riqualificazione, non richiederà più il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.

Le pratiche urbanistiche di pianificazione, unite a quelle edilizie, in virtù della mancata attivazione delle procedure di semplificazione, andranno a sovraccaricare le Soprintendenze provinciali del MIBAC creando un consistente ingorgo istituzionale/amministrativo che alimenterà un regime di “salvaguardia permanente” o semi-permanente.

Infine, riferendosi a quanto già espresso, si propone che l’Amministrazione Comunale , la quale ha una conoscenza capillare del proprio territorio (ed una cartografia già aggiornata con i Piani Strutturali ed i RUC approvati) possa interagire nella cartografia del PPR, attraverso procedure semplificate, attivabili direttamente, recependo le istanze di rettifica dei meri errori, non solo nella fase di Osservazione ma anche in una fase successiva di correzione delle cartografie di supporto al P.P.R., se non probatoria, in quanto riferite a vincoli mobili, quindi da relazionare alla realtà, consentendo di espungere dalla cartografia tutte le aree che in base alle varie normative di settore non sono assoggettate a vincolo paesaggistico.

Alla luce di tutto ciò, risulta **necessario RISOLVERE** gli aspetti essenziali e di semplificazione vera e concreta che si possono avere con l’entrata in vigore del PIT/PPR.

A nostro avviso tale soluzione può e deve passare da **un nuovo un percorso REALMENTE PARTECIPATO e CONDIVISO di elaborazione e ri-adozione dello strumento di pianificazione paesaggistica, che sia REALMENTE INTEGRATO con i principi e gli obbiettivi propri del PIT 2007.**

3. OSSERVAZIONE RIGUARDO LA DISCREZIONALITA' INTRODotta DAL P.P.R. INTEGRAZIONE PAESAGGISTICA AL P.I.T.

PREMESSA

Un atto di pianificazione urbanistica che riguarda l'intero territorio regionale e' per sua natura un atto oggettivamente articolato. Oltretutto e' vero che, introdurre un' ulteriore strumento di pianificazione paesaggistica, atteso da oltre 30 anni, non poteva che aggiungere informazioni ad un quadro già di per se molto complesso.

Le dimensioni però degli atti dello strumento di pianificazione fanno sì che per essere contenuto in forma digitale sono necessari oltre 25 dvd, visto che il PPR e' composto oltre 500 documenti.

Inoltre, vale la pena ricordare che il PPR integra un'altro documento (il PIT) di per se già abbastanza corposo. Vedere riportato nella "Relazione Generale di Piano" la citazione di P. Calamandrei:

*Questa è la terra dove ci par che anche le cose abbiano
acquistato per lunga civiltà il dono della semplicità e della
misura...*

potrebbe sembrare una "boutade", anche se sicuramente la citazione non era riferita alle dimensioni dello strumento di pianificazione paesaggistica.

CONSIDERAZIONI

Lo strumento di pianificazione, che sotto il profilo tecnico-scientifico e' un lavoro esemplare, nella sua parte progettuale, specie riguardo alle schede di ambito ed alla parte relativa agli Obbiettivi, Direttive e Prescrizioni, ha un contenuto talmente corposo e descrittivo che in molti casi sarà oggetto di "valutazioni interpretative" che daranno sicuramente risultati molto differenti tra loro.

La conferma reale ed oggettiva, già accaduta riguarda l' art. 38 Disciplina di Piano -Norme di Salvaguardia- che è l'unico articolo ad oggi entrato effettivamente in vigore.

Bene, dopo circa 20 giorni dall' adozione del PPR/PIT, sull' unico articolo in vigore, la R.T. ha già prodotto una CIRCOLARE INTERPRETATIVA !!!

Ergo, ci dobbiamo attendere 540^{n(articoli)} Circolari Interpretative ???

Un altro aspetto che produrrà DISCREZIONALITA' si trova nella co-pianificazione Stato-Regione in attuazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio , scendendo a compromessi e recependo diverse forzature da parte di certe Sovrintendenze uniformando così tutto il territorio. Insomma certe assurde prescrizioni che prima erano peculiarità del progettare di certe zone della Toscana perché volute da qualcuno, adesso lo sono per tutto il territorio regionale. Questa scelta produrrà inoltre un allungamento notevole dei processi di Pianificazione Urbanistica, sia di livello Comunale, sia di livello di area Vasta.

Risulta perciò necessario rivedere il progetto di piano in modo da razionalizzarlo e farlo divenire un efficace strumento di Tutela e conservazione, ma anche Valorizzazione e Sviluppo Sostenibile che faccia cultura con Obiettivi, Direttive ed anche Prescrizioni snelle chiare e democraticamente partecipate.

4. OSSERVAZIONE RIGUARDO IL PROCESSO DI PARTECIPAZIONE

PREMESSA

Le considerazioni che riguardano il processo di partecipazione nella fase di formazione del PPR, sono frutto:

- Sia dello studio “Rapporto del Garante della Comunicazione” ;
- Sia della partecipazione diretta ad alcuni incontri pubblici dei due “tour” svolti.

L'analisi del processo di partecipazione alla fase di formazione del PPR/PIT e' stata valutata alla luce:

- Della LRT 46/2013 sulla Partecipazione ;
- LRT 01/2005 in particolare agli art. 8, 19 e 20.

La LRT 46/2013 sulla Partecipazione, all' art. 1 “Diritto di partecipazione e obiettivi della legge” al comma 1 dispone:

La Regione, ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto, riconosce il diritto dei cittadini alla partecipazione attiva all'elaborazione delle politiche pubbliche regionali e locali, nelle forme disciplinate dalla presente legge.

Sostanzialmente i “tour” e gli incontri pubblici sono stati una descrizione dello “stato d'Avanzamento” dei lavori di formazione del PPR/PIT. Infatti, come è descritto anche dalla Relazione del Garante, durante questi incontri e' stata data la dimostrazione dei contenuti che riguardavano quel particolare territorio in cui si svolgevano gli eventi del Tour.

In un tale contesto, come si evince dalla Relazione del Garante, il contributo dei Cittadini Toscani ai vari incontri (quando e' stato possibile contribuire), si e' limitato a trattare il tema descritto durante l'incontro oppure alcune questioni generali o puntuali del territorio.

Il Cittadino Toscano non e' stato messo in condizione di partecipare, alle vere scelte di fondo che hanno indirizzato e condizionato il processo di formazione del PPR/PIT.

Semplificando con una battuta: Il Cittadino è stato un semplice spettatore.

Non solo il Cittadino e' stato un semplice spettatore di scelte politiche e tecniche fatte, senza alcun confronto, dall' Amministrazione Regionale. A nostro avviso anche le Amministrazioni Locali sono state trascurate nel processo di partecipazione attiva. L'esperienza della conoscenza diretta del territorio non e' stata utilizzata per mettere a frutto la revisione dei vincoli ope-legis che la L. 431/1985 aveva imposto in via provvisoria.

A conferma di ciò ci sono le numerose segnalazioni di incongruenza relativamente al Vincolo di cui all'art. 142 del Codice, oppure relativamente alle informazioni in merito alle cosiddette "Aree degradate" di cui all' art. 143, che gli Enti territoriali competenti hanno inviato agli Uffici della REGIONE TOSCANA durante il processo di formazione del PIT.

CONSIDERAZIONI

Considerato quanto descritto in premessa, è oggettivamente impossibile riscontrare la partecipazione attiva, codificata dall'art. 1 della LRT 46/2013, in merito a scelte politiche e tecniche su un tema così ampio, che per essere trattato ed espletato ha avuto la necessità di produrre un progetto di piano così esteso e corposo.

Il punto di vista e la visione di fondo tecnico-politica che ha animato il progetto di piano in tutte le fasi progettuali: analisi, valutazione e progetto, è stata quella della visione "territorialista".

Su queste basi e' stato formato il PPR/PIT e questa informazione, la più importante, che avrebbe fatto comprendere sin da subito il taglio che avrebbe avuto il PPR , non e' mai citata nel processo di formazione del piano generale regionale; si possono leggere tutte le 260 pagine circa del Rapporto del Garante, ma non si trova traccia di tutto ciò, ne con una specifica indicazione ne con una descrizione anche solo per grandi linee.

Inoltre, anche leggendo il Rapporto del Garante della Comunicazione, e' evidente che nel processo di formazione del PPR/PIT non c'e' stato un concreto e fattivo coinvolgimento delle Categorie imprenditoriali toscane, o almeno non nella misura che la partecipazione e' stata svolta nei confronti di soggetti come la "Rete dei Comitati" o le Associazioni ambientaliste.

Il PPR riflette perciò un unico ed esclusivo punto di vista, che per autorevole che sia (e nessuno lo mette in dubbio) e' sicuramente esclusivo e residuale all' interno della Società Toscana ed anche del mondo accademico che parzialmente rappresenta.

Mai abbiamo visto in Toscana, Cittadini, Professionisti, Imprenditori, Agricoltori, intere Associazioni di categoria così delusi e infastiditi, sintomo evidente di una partecipazione che, per scelta della Regione Toscana non si e' attivata in forme concrete ed efficaci. La disponibilità

tardiva ad ascoltare oggi le categorie è ben accetta, ma non deve essere solo per piacere o per gentile concessione nel tentativo di mettere a tacere le proteste di chi, pur costituendo una colonna portante dell'economia della nostra Regione, rischia di veder frenata ogni possibilità di sviluppo.

In considerazione di quanto sopra considerato si osserva che, previo un percorso chiaro e realmente partecipato nelle scelte, così come negli indirizzi, è opportuno rivedere un PPR (già alla sua seconda adozione), in modo da aver un efficace strumento di Tutela e conservazione, ma anche Valorizzazione e Sviluppo Sostenibile e condiviso dalla maggior parte dei Cittadini e delle Organizzazioni che operano in Toscana.

Solo la REALE PARTECIPAZIONE potrà far sì che lo strumento di pianificazione possa raggiungere i suoi obiettivi condivisi.

Altrimenti sarà la solita scelta calata dall' alto, che non avrà alcuna EFFICACIA CULTURALE, vero elemento di garanzia per una lettura innovativa del territorio e del paesaggio toscano inteso da tutti come "BENE COMUNE".

5. OSSERVAZIONE RIGUARDO IL PAESAGGIO

PREMESSA

Citando la “Relazione Generale di Piano”:

“la qualità dei luoghi dell'abitare, così come percepiti e vissuti dagli abitanti stessi”.

Questa considerazione potrebbe essere compresa anche nel tema della partecipazione. Noi non siamo troppo convinti che sia stata la percezione degli abitanti ed il loro vissuto che hanno indicato alla R.T. la qualità dei luoghi dell'abitare, visto il (mancato) processo di partecipazione attiva descritto in precedenza.

Piuttosto, citando INU Toscana, che ha giustamente colto l'essenza del P.P.R. (citazione): il piano paesaggistico adottato dalla Regione Toscana, risiede in una visione "pan-paesaggistica" sottesa allo strumento. Nella costruzione costituzionale, la tutela paesaggistica deve sottendere ad assicurare la compatibilità paesaggistica delle trasformazioni, se consentite e come conformate dagli strumenti urbanistici: difatti governo del territorio, ambiente e paesaggio sono materie distinte, che presiedono alla cura di interessi pubblici diversi

la descrizione dei tre meta-obiettivi, così come i tre “approcci concorrenti”:

- l'approccio estetico-percettivo;
- l'approccio ecologico;
- l'approccio strutturale ;

evidenziano tale visione politica che motiva e da il senso al P.P.R.

Resta come un macigno il fatto che tali concetti, propri del P.P.R. 2014 subentrano a piedi pari e sostituiscono, in buona parte, gli obiettivi e l'impostazione del PIT 2007.

CONSIDERAZIONI

Estratto del documento “Relazione generale di Piano”:

.... L'approccio strutturale al paesaggio non isola pertanto porzioni di territorio di particolare rilevanza per la loro conservazione (.....), ma affronta il paesaggio nella sua dinamica complessiva studiandone le regole generative e

coevolutive rispetto a un orizzonte temporale di lunga durata. **Questo approccio**, applicato allo **specifico toscano**, ha consentito di assumere quale **riferimento centrale** le “invarianti strutturali”, dispositivo già presente nel Piano di Indirizzo Territoriale (PIT), da **trattare non in quanto modelli da vincolare e museificare, ma quali regole che informano ordinariamente la trasformazione del territorio.**

In questa prima definizione “invarianti strutturali” c'è ovviamente, la negazione dell'affermazione successiva “quali regole che informano ordinariamente la trasformazione del territorio”. L'invariante, etimologicamente (ed anche statuariamente), in sé indica uno strumento che tende a *limitare o addirittura vuole impedire modifiche/varianti dell' elemento indicato.*

Allora, se elemento cardine, riferimento centrale del PIT/PPR (relativamente alle regole che informano ordinariamente la trasformazione del territorio) è l' Invariante Strutturale la scelta politica e la visione sul taglio che si è voluto dare al PIT/PPR, è stata una scelta “statica e conservatrice”.

Il taglio che le Forze politiche e gli organi di Governo regionali hanno voluto dare allo strumento generale di pianificazione regionale, come si dimostra analizzando il progetto stesso di piano, è un taglio di assoluta conservazione, andando anche a negare la definizione ed il concetto stesso di paesaggio nel suo carattere più innovativo a nostro avviso scaturita dalla Convenzione Europea sul Paesaggio di Firenze. La Convenzione all' art. 1 definisce: “Paesaggio” designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni.

I “fattori naturali ed umani e le loro interrelazioni” sono elementi fortemente dinamici, così come sono le azioni che hanno trasformato il territorio e con tali trasformazioni (spesso antropiche) hanno prodotto *quel paesaggio che vogliamo conservare con delle invarianti.* Infatti, a nostro avviso, il piano tende a fotografare un territorio (il carattere percettivo) limitando il più possibile la sua dinamicità e negando perciò il suo riconoscimento in quanto “paesaggio”. Non poteva essere diversamente quando il PIT/PPR è sviluppato attraverso una scuola di pensiero “Territorialista”.

A conferma di ciò citiamo ancora dalla Relazione Generale:

“l'elemento di raccordo tra dimensione strutturale e percettiva, tra territorio e paesaggio, è stato nel caso specifico individuato nelle cosiddette “invarianti strutturali” già presenti nel PIT vigente.

Con l'assunto che, “l' elemento di raccordo tra la dimensione strutturale e percettiva, tra territorio e paesaggio” è l' INVARIANTE, viene confermata quella “visione tecnico-politica” che

COMITATO REGIONALE TOSCANO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI e COLLEGIO GEOMETRI DI PISA

costituisce l' origine e la matrice su cui e' stato strutturato ed organizzato il PPR/PIT.

Le INVARIANTI, nella loro CARATTERIZZAZIONE e nell' EQUILIBRIO che vorrebbero mantenere, sembrano addirittura voler evitare qualsiasi relazione tra il territorio e le attività antropiche, addirittura andando a regolare: USI APPROPRIATI DEL SUOLO e le TECNICHE COLTURALI.

Infine un concetto piu' volte ripetuto: *La Manutenzione del Paesaggio.*

Il paesaggio in Toscana conta: è un bene comune Questo bene comune, la cui riproduzione richiede non solo tutela, ma anche cura e manutenzione continua, rappresenta un valore aggiunto straordinario in termini di riconoscibilità e attrattività del territorio. La manutenzione Continua presuppone l'interesse a vivere e custodire un paesaggio ed un territorio.

Alla luce di ciò, i Cittadini Toscani non possono accettare il Piano con prescrizioni accademiche, frutto di un ottimo lavoro di ricerca da parte di Studiosi che vivono esclusivamente l' ambito accademico, ma che spesso sono avulsi dalla realtà e dalle reali problematiche del mondo esterno.

In considerazione di tutto ciò, ci sembra sia opportuno ristabilire nel PIT/PPR una VISIONE EQUILIBRATA E DINAMICA del Paesaggio, che non sia solo territorio e che esca da quella filosofia di pensiero che INU ha definito "pan-paesaggistica".

Inoltre si osserva che nel PIT/PPR si devono PREVEDERE E MANTENERE le opportune ed indispensabili:

- Politiche Strategie, Obiettivi, Direttive e Prescrizioni

ANCHE in relazione ad un EFFICACE SVILUPPO SOSTENIBILE del Territorio e del Paesaggio, così come indicato anche dal Codice, in modo da GARANTIRE le opportune ed idonee CONDIZIONI SOCIALI ed ECONOMICHE dei Cittadini , delle Organizzazioni e delle Imprese Toscane.

Questo PPR/PIT descrive un Paesaggio ed un Territorio in cui tutto ciò e' stato decisamente trascurato, con un ottica e delle prospettive che, in diversi punti del PIT/PPR, sembrerebbero mirare a concetti utopici assimilabili a quelli del "Movimento per la Decrescita Felice".

Non era decisamente questo l'obbiettivo del PIT 2007 .

6. OSSERVAZIONE RIGUARDO LE NORME DI SALVAGUARDIA

PREMESSA

Come indicato in precedenza, lo studio del Piano Paesaggistico Regionale, Integrazione Paesaggistica del P.I.T. e' stato preceduto da una attenta lettura degli articoli 135 e 143 del Codice Urbani ed anche, riguardo le Norme di Salvaguardia, all' art. 12 comma 3 del d.P.R. 380/2001 e segg.

Le Salvaguardie sono perciò regolamentate rigidamente da norme sovra-ordinate di livello statale.

CONSIDERAZIONI

Limitatamente alla salvaguardia di cui all' "art. 38 della Disciplina di Piano", si sono individuate le seguente criticità:

Comma 1 lettera a) - estratto: "i PTC, Piani strutturali e Regolamenti urbanistici che risultano adottati sono approvati nel rispetto delle prescrizioni del presente piano".

Sarebbe opportuno, anche per contenere i costi della pianificazione e limitare la tempistica (senza avviare un regime permanente di salvaguardia). Si ritiene perciò opportuno che gli strumenti urbanistici già adottati precedentemente all'adozione del piano paesaggistico, vengano approvati senza tenere conto di quest'ultimo. Questo e' un passaggio sicuramente "forte" ma e' una considerazione espressa spesso dalle Amministrazioni Comunali.

Comma 1 lettera b) - estratto: "i PTC e le relative varianti, ove approvati prima dell'approvazione del presente Piano, non possono contenere previsioni in contrasto con gli obbiettivi generali di cui agli articoli "

la norma sembra avere, per come e' scritta, carattere retroattivo. Questo è a nostro avviso illegittimo sotto il profilo del diritto giuridico, oltreché insostenibile poter disporre che tutte le varianti agli strumenti urbanistici approvati in forma definitiva nel rispetto delle leggi vigenti a quel momento ed in epoca precedente all'entrata in vigore del Piano Paesaggistico, debbano essere rivisti in maniera retroattiva e verificati nella conformità agli specifici obbiettivi dello stesso piano.

Comma 1 lettera c) - estratto: *“i regolamenti urbanistici e loro varianti, nonché le varianti al PRG, ove approvati prima dell'approvazione del Presente Piano, non possono contenere previsioni in contrasto con gli obiettivi di qualità delle schede di ambito”*

La situazione e' analoga al comma b). Il Legislatore toscano deve intervenire e non puo' affidare la soluzione a Circolari dalla dubbia efficacia nel caso concreto.

Il Comma 3 , estratto: *“A far data dall'approvazione della del.c.r. 58/2014 di adozione del presente Piano e fino alla pubblicazione dell'avviso della sua approvazione gli interventi da realizzarsi nelle aree e sui beni di cui agli artt. 136 e 142 del Codice sono consentiti solo se conformi alle prescrizioni della specifica disciplina dei beni paesaggistici”*.

Oramai e' assodato che in linea di principio, seguendo la ricorrente struttura gerarchica, il Piano Paesaggistico rappresenta uno strumento da rispettare nella pianificazione urbanistica sottoordinata , ma non deve assoggettare ad essa anche gli interventi edilizi diretti; bene, questo aspetto non e' sempre chiaro nella lettura del PPR.

Si rileva inoltre l'oggettiva difficoltà di verificare in concreto la conformità fra un progetto edilizio e la normativa del Piano Paesaggistico che ha una valenza molto generale costituita prevalentemente da contenuti di indirizzo.

7. OSSERVAZIONE SU LA DISCIPLINA DEI BENI PAESAGGISTICI

PREMESSA

Questa parte della disciplina si somma alla precedente e tenuto conto delle tante parti costituenti l'adeguamento del PIT, è innegabile una sostanziale difficoltà di lettura di tutto l'apparato descrittivo e normativo.

Le norme di cui trattasi sono riferite sia ai beni di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136, in sintesi vincolati con specifico decreto, sia alle aree tutelate per legge. Per queste ultime si formulano, all'articolo 7, obiettivi, direttive e prescrizioni di carattere generale in riferimento alle definizioni di cui all'articolo 142 del Codice.

Fermo restando che non si comprende la diversità di trattamento della materia tra le diverse tipologie di beni tutelati per legge (non si vorrebbe sospettare una volontà ancor più conservazionistica per quanto riguarda la fascia costiera con evidente sperequazione di trattamento tra aree regionali mentre non appaiono di minor valore le aree lungo i fiumi o quelle montane), ancora una volta traspare una linea meramente conservazionistica che per effetto di quanto osservato in precedenza si trasferisce immediatamente sul PIT approvato, in virtù dell' integrazione paesaggistica apportata dal PPR che va' ad incidere sulle "Invarianti Strutturali" del PIT.

CONSIDERAZIONI

In Linea generale - Interventi edilizi. Non risulta chiaro la differenza tra "vincoli fissi" e i cosiddetti "vincoli mobili" (fiumi, boschi, battigie, etc.) di cui all' art. 142 del Codice (ex galasso).

Cioè dalla normativa e dall' organizzazione del materiale presente su "Geoscopio" non risultano distinguibili le modalità identificative dei perimetri del "vincolo mobile" (fiumi, boschi, battigie, etc.), per cui la cartografia di piano e' indicativa (lo e' veramente ? dove e' disciplinato questo aspetto?) e le tipologie di "vincoli fissi" (es. zone archeologiche e circoli glaciali).

Inoltre e' necessaria, vista anche la normativa sui laghi (Legge Regionale n. 64 del 5 Novembre 2009 e relativo Regolamento Attuativo n. 18/R del 25 febbraio 2010) definire quali siano i laghi vincolati paesaggisticamente, altrimenti qualsiasi nuovo bacino di accumulo, irriguo o antincendio risulta essere immediatamente sottoposto a vincolo paesaggistico.

In Linea generale - Interventi urbanistici. Le norme di salvaguardia di cui all' art. 38, in combinato disposto che quello che sembra essere la versione finale della p.d.l.282/2013 e gli art. 24 e 25 della Disciplina di Piano del PIT/PPR, porteranno ad un regime di **Salvaguardia Permanente** che produrrà uno stallo generale del settore della pianificazione e dell' edilizia, ancor più grave di quello prodotto dalla crisi economica.

Le pratiche urbanistiche, che andranno verificate per effetto delle norme sopra citate, unite alla normale attività relativa alle pratiche edilizie (autorizzazione paesaggistica) andranno a sovraccaricare le Soprintendenze provinciali del MIBAC creando un consistente ingorgo istituzionale/amministrativo che alimenterà la "Salvaguardia Permanente o Semi-permanente" sopracitata. Già oggi per l'effetto dei "tagli" e delle "spending review", tali uffici sono a corto di risorse economiche ed Umane.

In Linea generale - Mancata semplificazione nei Parchi e nelle Aree protette in genere. Le norme adottate non tengono in nessun considerazione della "Stratificazione Normativa e dei Vincoli" che si hanno nelle aree protette.

Vincolo Paesaggistico, a cui si somma il Vincolo dell' Area Protetta, a cui si somma il Vincolo Idrogeologico, poi forse aree di Pericolosità idraulica.

Non e' stato previsto nessun meccanismo normativo di semplificazione oppure di sostituzione o di sussidiarietà, per aree dove gli interventi edilizi (a volte anche urgenti) hanno tempi di attesa dei pareri e nulla-osta sovraordinati, diversi mesi, alcune volte superano l'anno, generando così soluzioni illecite ... all' Italiana.

Alla luce di ciò si OSSERVA che, nei limiti di quanto disposto dal Codice, la Disciplina dei Beni Paesaggistici venga riscritta e riorganizzata; che venga riscritta anche con il fine di fare chiarezza normativa anche a livello istituzionale favorendo interventi e snellendo l'attività urbanistica dei COMUNI ma anche e soprattutto dei privati CITTADINI e delle IMPRESE del settore edilizio attraverso azioni di sostegno, di sburocratizzazione e di semplificazione con l'attuazione di norme chiare ed intellegibili tali da favorire la ripresa di un settore come quello della iniziativa privata in ambito edilizio che negli ultimi anni ha subito una fortissima contrazione, non solo per motivi economico/finanziari, ma anche per la farraginosità delle normative e dei regolamenti vigenti ai vari livelli istituzionali che questo Piano amplifica incentivando il mancato rispetto delle regole quando possibile.

La STRATIFICAZIONE NORMATIVA e' la PRINCIPALE FONTE di INCERTEZZA DEL DIRITTO.

L'Incertezza del Diritto e' il PRINCIPALE FRENO allo SBLOCCO DELLE RISORSE PRIVATE

COMITATO REGIONALE TOSCANO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI e COLLEGIO GEOMETRI DI PISA

che potrebbero essere investite nel settore dell' Edilizia e delle Infrastrutture, rimettendo in moto un settore pressochè fermo, bloccato. Ad esempio basti pensare anche solo alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

Infine si OSSERVA che sia messa mano, attraverso una consistente semplificazione, in relazione alla stratificazione normativa eccessiva e smisurata per i territori compresi nelle Aree Protette, quali parchi Nazionali, Parchi Regionali, Zone Umide, etc., così come descritti al paragrafo 6.

8. CONSIDERAZIONI DI CARATTERE AMBIENTALE ED ENERGETICO

PREMESSA

Il piano di indirizzo paesaggistico adottato dalla Regione Toscana presenta contraddizioni in tema di riqualificazione energetica del costruito rispetto alle Direttive Europee di settore e le rispettive adozioni nella legislazione nazionale (richiamato al punto A) e rispetto alla normativa Urbanistica attualmente in vigore in regione stessa (richiamato al punto C e D).

Si evince la totale inesistente valutazione sull'impatto che tali indirizzi di politica territoriale possono avere sulle emissioni clima alteranti derivanti dalla NON adozione delle Direttive CE e più specificatamente l'ostacolo posto alla loro applicazione dagli indirizzi e dalle prescrizioni presenti nel piano, incidenti in materia di riqualificazione energetica del costruito, uso delle fonti rinnovabili in edilizia per la climatizzazione estiva ed invernale, nonché per la produzione di acqua calda sanitaria e di energia elettrica.

A titolo di esempio: si può comparare quanto prescritto all'interno del vincolo per legge 289 del 1964 nel comune di Vaglia nell'ambito "Mugello" (richiamato al punto B), ripetuto in più schede ed ambiti del PPR e con valenza sia per gli insediamenti storici che per quelli contemporanei, dove di fatto sono "inviolabili" le linee di sagoma di qualsiasi fabbricato, imponendo nei fatti la sola riqualificazione energetica dall'interno con conseguenze disastrose sulla qualità del confort abitativo degli occupanti, imponendo ai proprietari costi di intervento molto elevati e quindi con la conseguenza finale che l'intervento non verrà eseguito, in completo contrasto a quanto prescrivono le direttive CE vigenti, attuate nella vigente normativa in materia.

Altro elemento significativo in ambito energetico risulta la prescrizione che prevede *"l'installazione degli impianti per la produzione di energia da pannelli fotovoltaici e solari sia progettata in relazione alle caratteristiche dell'immobile e alle visuali intercettate; interessi falde di copertura secondarie; non preveda il mero appoggio di elementi sulla copertura, a favore di una confacente integrazione, impiegando adeguate soluzioni tecnologiche, predisponendo la mascheratura di eventuali telai, con la priorità per forme e materiali di adeguata valenza estetica; i serbatoi o altri accessori siano posti all'interno dei volumi costruiti"*.

Anche in questo caso le Direttive Europee e le normative Nazionali impongono, anche nell'esecuzione degli interventi di ristrutturazione e di restauro, la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili, fra le quali pannelli fotovoltaici e/o solari termici.

CONSIDERAZIONI

Si propone quindi di l'installazione gli impianti preferibilmente sulle falde secondarie, quando queste consentano un adeguato rendimento (corretta esposizione della falda) e nelle altre falde qualora non sia possibile raggiungere un sufficiente rendimento richiesto dalle normative vigenti in materia. Per i sopraelencati motivi si propone la possibilità di installazione dei soli pannelli (escluso serbatoi, ecc...) parallelamente all'inclinazione della falda così da consentire un corretto rendimento senza le perdite dovute al surriscaldamento causato dall'eventuale inserimento dei pannelli all'interno dello spessore del manto di copertura della falda stessa.

Si OSSERVA che, si ritiene necessario che il PPR sia dotato di un' efficace VALUTAZIONE DI CARATTERE AMBIENTALE ED ENERGETICO relativamente alle RICADUTE PRODOTTE dalle Politiche ed agli Obbiettivi fissati dallo stesso PPR/PIT, in particolare a nostro avviso mancano studi specifici sulle emissioni clima alteranti, quanto tali scelte comportano sul governo del territorio ed in particolare sull'edificato che come è noto determina oltre il 40% delle EMISSIONI di CO2 non rinnovabili in atmosfera.

La V.A.S. prodotta, al di là della solita sterminata collezione degli atti di pianificazione, non sembra indicare nel dettaglio quali siano le procedure e le politiche specifiche che permettano di ottenere gli obbiettivi, contenuti anche in nelle tabelle riepilogative (ad esempio quella di pagina 79 del "Rapporto Ambientale").

Di seguito si riportano **le principali direttive CE in contrapposizione** alle indicazioni e prescrizioni del piano stesso.

A) Il quadro europeo e la ricezione delle direttive nella legislazione nazionale:

- Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia ➡ L. 90 - 3 agosto 2013
- Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili ➡ DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 ;
- Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica ➡ DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102.

B) Il Piano di indirizzo Paesaggistico della Regione toscana:

Un esempio di applicazione degli indirizzi "vincolanti" all'interno delle aree vincolate per legge in materia di riqualificazione del costruito:

- Ambito "Mugello" – Vincolo 289 del 1964 Comune di Vaglia

Obbiettivi per la tutela e la valorizzazione - disciplina d'uso: prescrizioni 3.c.2 e 3.c.3

“Gli interventi per il miglioramento del risparmio energetico, con particolare riferimento ai fronti e alle falde di copertura con orditura lignea, siano realizzati nel rispetto dei profili e quote iniziali, privilegiando soluzioni che inseriscano i nuovi spessori a ridosso di pareti interne e all'intradosso di solai”

C) Il quadro legislativo regionale in materia di edilizia ed urbanistica L. R. 1/2005:


- Art. 146 comma 2: *“o spessore delle murature esterne superiore ai minimi fissati dai regolamenti edilizi e comunque superiore ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai necessario al conseguimento di un ottimale isolamento termico e acustico, le serre solari e tutti i maggiori volumi, non sono computati ai fini degli indici di fabbricabilità stabiliti dagli strumenti urbanistici.”*
- D. P. G. REGIONALE 11 novembre 2013, n. 64/R articolo 11 : *“Sono comunque esclusi dal computo della superficie Utile lorda(Sul) tutti i maggiori spessori, volumi e superfici, finalizzati all'incremento delle prestazioni energetiche degli edifici, in applicazione delle norme regionali in materia di edilizia sostenibile” :*
 - a) lo spessore delle murature esterne per la parte eccedente i minimi fissati dai regolamenti edilizi, e comunque per la parte eccedente i 30 cm;
 - b) i sistemi bioclimatici, quali pareti ventilate, rivestimenti a cappotto e simili, capaci di migliorare le condizioni ambientali e ridurre i consumi energetici, nel rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi, tipologici ed impiantistici definiti dalle norme regionali in materia di edilizia sostenibile;

D) Il quadro legislativo nazionale in materia di maggiori spessori per la riqualificazione energetica:


D.Lgs. 102/14 Art. 14 comma 7 *“Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, , è permesso derogare, , in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 25 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 30 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.”*

Firenze li 26 settembre 2014


Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Arezzo




Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Firenze



Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Livorno



Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Lucca




Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Massa Carrara

IL PRESIDENTE
Giampaolo Giampiero

Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Pistoia




COMITATO REGIONALE TOSCANO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI e COLLEGIO GEOMETRI DI


Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di PISTOIA


PISA

-25-

Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Prato



Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Siena



Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Pisa

